



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Andrea Paterna, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonelli, Matteo Michele Angio', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giuseppe Canio La Gala, Maria Gargaro, Massimo Zuccher, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'esito del giudizio di avanzamento per il 2024 di cui al verbale n.2 dd 8

novembre 2023 del Ministero della Difesa C.S.A. dell'Arma dei Carabinieri acquisito in seguito ad istanza di accesso con comunicazione id 22 dicembre 2023 del Ministero della Difesa – DGPM – II Reparto – 4^a Divisione, in base al quale il ricorrente è stato posizionato all'8° posto in graduatoria con p.28,73 e non iscritto in quadro, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PATERNA ANDREA il 6/6/2024 :

per l'annullamento

dell'esito del giudizio di avanzamento per il 2024 di cui al verbale n.2 dd 8 novembre 2023 del Ministero della Difesa C.S.A. dell'Arma dei Carabinieri acquisito in seguito ad istanza di accesso con comunicazione id 22 dicembre 2023 del Ministero della Difesa – DGPM – II Reparto – 4^a Divisione, in base al quale il ricorrente è stato posizionato all'8° posto in graduatoria con p.28,73 e non iscritto in quadro, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Rilevato:

- che con la proposizione del ricorso il ricorrente, Generale B. dei Carabinieri, ha contestato l'esito del giudizio di avanzamento per il 2024 di cui al verbale n. 2 dd 8 novembre 2023 del Ministero della Difesa C.S.A. dell'Arma dei Carabinieri, in base al quale è stato posizionato all'8° posto in graduatoria con p. 28,73 e non iscritto in quadro;
- che il ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti;
- che tanto il ricorso introduttivo, quanto il ricorso per motivi aggiunti, sono stati notificati ad alcuni fra i controinteressati, oltre che all'Amministrazione;
- che, con istanza del 7 novembre 2024, il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti iscritti nel quadro di avanzamento, mediante notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti

gli iscritti nel quadro di avanzamento e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell'articolo 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della presente ordinanza, del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, nella medesima sezione del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incumbenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, apposita richiesta al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, corredata di copia informatica degli atti indicati, entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro trenta giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro venti giorni dal rilascio della medesima attestazione;

P.Q.M.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come da motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma il giorno 20 novembre 2024.

Il Presidente
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.